


Associazione ImprendiTi

STATUTO

Documento generativo dell'Associazione
29 settembre 2014



Art. 1 Sotto il nome Associazione ImprendTi é costituita, fra un gruppo di imprenditori e liberi professionisti (soci fondatori) della Svizzera italiana, un'Associazione retta dagli articoli 60 segg. CCS e regolata dal presente statuto.
L'Associazione non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale; essa non persegue alcuno scopo lucrativo ed è aperta ad ogni eventuale possibilità di collaborazione con lo Stato, con altri enti pubblici o privati, nell'ambito del perseguimento dei propri scopi.
I termini utilizzati in tutti gli articoli qui di seguito sono da intendersi sia al maschile che al femminile.

Art. 2 Gli scopi dell'Associazione sono:

- Affermare l'importanza del ruolo dell'imprenditore nel processo di sviluppo economico e culturale della Società
- Creare e patrocinare iniziative mirate a generare un "long term thinking"
- Avvicinare i giovani della Svizzera italiana agli imprenditori locali, per trasmettere loro la passione e le principali caratteristiche del fare impresa
- Rafforzare lo spirito di amicizia e collaborazione fra i Soci, sostenendo parallelamente la crescita della loro cultura e competenza imprenditoriale attraverso la formazione e la condivisione di know-how
- Promuovere l'eccellenza nell'esecuzione delle prestazioni (qualità e precisione) e l'etica nei comportamenti imprenditoriali e pubblici
- Proporsi come interlocutore qualificato, autorevole e forte delle Istituzioni pubbliche e private e tutelare in ogni sede gli interessi degli Associati e agevolare la crescita qualitativa della loro cultura d'Impresa
- Ricercare e mantenere attivo il collegamento con il mondo della scuola – in particolare dell'università – con lo scopo di favorire una proficua e vicendevole "contaminazione"
- Promuovere studi e pubblicazioni, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività degli Associati

Art. 3 Gli elementi identitari di ImprendiTi sono dati dalla sua Visione, dalla sua Missione e dai Valori che sono al cuore dell'Associazione stessa, elementi questi che vogliono contraddistinguere il comportamento ed azione dei suoi soci relativamente al perseguimento degli scopi.
Essi sono:

Visione

Gli imprenditori di valore e con una visione di lungo termine, tramite le loro aziende creano ricchezza per loro, per i loro dipendenti e per la comunità in cui operano.
Una società sana, porta con se un tessuto imprenditoriale sano.

Missione

Rafforzare e trasmettere la cultura e i valori imprenditoriali in Ticino, ispirando in particolare le nuove generazioni ad adottare con coraggio ed entusiasmo lo spirito imprenditoriale in tutte le loro attività.

Valori:

- Rispetto (di accordi, regole, persone e della comunità locale);
- Coraggio (nell'affrontare le sfide dei mercati e di tutto ciò che è sconosciuto);
- Apertura (alle innovazioni, alle culture diverse e al cambiamento).

Art. 4 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che si assumono un rischio imprenditoriale, che condividono gli Scopi e gli altri Elementi identitari della stessa, ne facciano richiesta al Comitato e versino il contributo annuo fissato dall'Assemblea.
Il Comitato decide della loro ammissione e quest'ultima può essere rifiutata anche senza indicazione dei motivi.



Art. 5 **Il Codice Etico dell'Associazione ImprendiTi**

Nel rispetto dei Valori e con la volontà di perseguire al meglio gli Scopi dell'Associazione, ogni Associato si impegna a rispettare il seguente codice etico:

- Privilegia le collaborazioni e le sinergie fra operatori locali (PMI, artigiani, liberi professionisti) per contribuire a ridurre il rischio di colonizzazione economica e culturale con il conseguente aumento della pressione competitiva in ogni segmento del mercato
- Apre le porte della propria azienda ai giovani (visite, stages o posti di apprendistato) e agli altri Soci o ai loro dipendenti (visite, momenti di scambio e confronto)
- Organizza e partecipa attivamente a momenti informativi e formativi condivisi fra Soci, loro dipendenti o giovani interessati, anche aperti ad altri imprenditori o personalità pubbliche di rilievo
- Provvede ad un'adeguata formazione ed istruzione dei propri dipendenti e ad una giusta attenzione alla loro sicurezza fisica
- Opera costantemente in modo tale da non ledere, screditare, o comunque compromettere l'immagine dell'Associazione e degli altri Associati
- Si impegna a mantenere con gli altri Associati rapporti trasparenti e leali e a pretendere la medesima correttezza nei propri confronti

Art. 6 **I requisiti per l'appartenenza all'Associazione ImprendiTi**

L'iscrizione all'Associazione può avvenire solamente su invito e la qualifica di Associato può essere concessa a tutti gli imprenditori di ottima condotta morale, che godano di buona reputazione nel loro ambito professionale, che dimostrino concreto interesse nell'attività dell'Associazione stessa e che si obblighino a rispettarne il codice etico e gli Statuti.

Per confermare la propria iscrizione all'Associazione ImprendiTi ci si deve impegnare a versare, all'atto dell'ammissione all'Associazione, la quota di iscrizione prevista per i nuovi associati nonché la quota associativa annuale o eventuali contribuzioni integrative nei modi e nei tempi deliberati dal Consiglio Direttivo nell'apposito regolamento.

La domanda d'ammissione, corredata da una presentazione relativa all'imprenditore e da una redatta da parte dell'Associato presentatore, sarà sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo che, esaminata la documentazione, deciderà a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di trasmettere al richiedente la motivazione ad un eventuale rifiuto.

Non potranno comunque essere accettati imprenditori che abbiano in corso o già subito condanne con sentenza passata in giudicato, per un delitto contro la fede pubblica, contro l'industria o il commercio o contro il patrimonio come qualsiasi altra condanna definitiva che, per la sua specifica natura, possa essere ritenuta pregiudizievole per l'immagine dell'Associazione.

Art. 7

L'esclusione di un Socio può essere pronunciata dal Comitato in caso di violazione grave degli statuti, su riserva del diritto di ricorso nei 30 giorni che seguono la comunicazione dell'esclusione. Il ricorso dovrà essere indirizzato per lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, all'intenzione dell'Assemblea generale.


Chi fosse in ritardo dopo il richiamo nel pagamento dei contributi annuali è escluso dall'Associazione senza diritto di ricorso all'Assemblea generale.

Art. 8

L'Associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio dell'Associazione stessa. Sono esclusi la responsabilità personale dei Soci e qualsiasi diritto personale dei Soci sull'aver dell'Associazione.

I mezzi dell'Associazione si compongono di:

- Contributo iniziale dei Soci fondatori;
- Contributi annuali di tutti i Soci;
- Devoluzioni, elargizioni e donazioni pubbliche e private.



Art. 9 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato, generalmente entro la fine dell'anno civile in corso.

Il Comitato o 1/5 dei Soci possono richiedere la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, che dovrà tenersi entro i due mesi dalla domanda. Le convocazioni devono essere inviate entro 15 giorni al più tardi prima dell'Assemblea e menzionare l'ordine del giorno. Ogni socio ha il diritto di fare delle proposte per la successiva Assemblea generale. Tali proposte devono figurare all'ordine del giorno se sono state inviate al Comitato per lettera raccomandata al più tardi per la fine del mese di giugno.

Art. 10 L'Assemblea generale è diretta dal Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo da altro membro del Comitato. Il Presidente designa gli scrutatori. Il segretario redige il verbale dell'Assemblea e lo sottopone al Presidente per la firma.

Art. 11 L'Assemblea convocata in conformità agli statuti può deliberare indipendentemente dal numero di Soci presenti.

Art. 12 Se la maggioranza dei presenti decide di entrare in materia, possono fare oggetto di decisioni valide anche i punti non figuranti espressamente nell'ordine del giorno.

Art. 13 Ogni Socio ha diritto a un voto. Egli può farsi rappresentare attraverso una delega scritta.

Art. 14 Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese alla maggioranza dei presenti. Il Presidente ha pure diritto di voto. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è decisivo. Nel caso di elezioni, decide la sorte. Lo scioglimento dell'Associazione non può essere deciso se non da una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Soci presenti. Le elezioni e le votazioni vengono fatte mediante alzata di mano, salvo che lo scrutinio segreto sia richiesto dalla maggioranza. I Soci toccati direttamente da una decisione non hanno diritto di voto.

Art. 15 L'Assemblea ha le seguenti competenze inalienabili:

- l'approvazione del rapporto annuale del Presidente,
- l'approvazione dei conti annuali;
- la nomina e la revoca dell'incarico quale membro del Comitato e organo di revisione;
- la decisione su eventuali ricorsi conformemente all'art. 4 dello statuto;
- la decisione di acquisto o di vendita di immobili, di costituzione di diritti reali limitati;
- la modifica degli statuti;
- la decisione di tutti gli oggetti facenti parte dell'ordine del giorno;
- la decisione sul proprio scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio;
- la decisione riguardo l'ammontare dei contributi annuali dei Soci;
- tutte le decisioni che sono riservate dalla legge o dai presenti statuti.



Il Comitato si compone da cinque a sette membri. Tra di loro è nominato un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. Il Comitato determina al proprio interno le singole cariche, fatta eccezione per quella del presidente che è designato dall'Assemblea generale. I membri del Comitato sono designati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente può essere eletto al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 16 Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta gli affari sociali lo esigono. La maggioranza del Comitato può domandare la convocazione del medesimo, che dovrà tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.
Le convocazioni ai membri del Comitato devono di regola essere inviate con almeno 10 giorni di anticipo, salvo casi urgenti. E' tenuto regolare verbale delle riunioni del Comitato.


Art. 17 Il Comitato può procedere validamente alle decisioni che gli competono allorché almeno la metà più uno dei membri sono presenti; vota per maggioranza semplice. Il Presidente ha diritto di voto, e in caso di parità decide.

Art. 18 Il Comitato ha facoltà di decidere su tutti i punti che non incombono ad altro organo, in particolare:

- sulla direzione dell'Associazione, nella misura in cui la competenza non ricada sull'Assemblea;
- sull'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale;
- sulla conclusione di contratti di locazione;
- sulla rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi;
- sulla convocazione dell'Assemblea generale;
- sull'ammissione ed esclusione dei Soci, con riserva del ricorso all'Assemblea generale;
- sulla pianificazione e l'organizzazione delle manifestazioni dell'Associazione;
- sulla costituzione di un Comitato Operativo;
- sulla costituzione di commissioni o gruppi di lavoro interni, di supporto al lavoro del Comitato stesso e comunque allineati con gli scopi dell'Associazione;
- sull'eventuale elaborazione di regolamenti;
- sulla decisione di stare in lite, di ritiro o accettazione di querele, di conclusione e di accordi transattivi.

Art. 19 Lo scioglimento dell'Associazione non può essere deciso che dall'Assemblea generale convocata esclusivamente a questo scopo. Per essere valida questa decisione deve riunire almeno la maggioranza di cui all'art. 12. Il Comitato esegue la liquidazione e presenta un rapporto nonché un conto finale all'attenzione dell'Assemblea generale. L'Assemblea decide dell'utilizzazione dell'eventuale saldo attivo. Esso dovrà comunque essere devoluto ad un'organizzazione esente d'imposta che persegue gli stessi analoghi scopi di pubblica utilità. Una ripartizione tra i soci è esclusa.

Art. 20 Ai Soci e ai membri del Comitato non sono di regola riconosciuti emolumenti per la propria attività in seno all'Associazione. Essa avviene dunque a titolo gratuito e volontario; sono loro unicamente riconosciuti i rimborsi per le eventuali spese vive sostenute nell'esercizio di specifiche attività decise dal Comitato stesso.



Art. 21 Il Comitato può richiedere l'iscrizione dell'Associazione a registro di commercio.

Questi statuti sono stati adottati e immediatamente messi in vigore da parte dell'Assemblea costitutiva tenutasi il giorno 29.09.2014 a Lugano.

I Fondatori:

Ballina Roberto Firma: _____

Cippà Cavadini Roberta Firma: _____

Frapolli Gianmaria Firma: _____

Fridel Roberto Firma: _____

Giorgetti Danilo Firma: _____

Jäggi Marco Firma: _____

Mazzantini Roberto Firma: _____

Monaco Mario Firma: _____

Parini Silvano Firma: _____

Pelossi Sacha Firma: _____

Spinelli Dario Firma: _____

Vismara Paolo Firma: _____